

Accordo di collaborazione per lo sviluppo della Franciacorta

“Terra della Franciacorta”

L'anno il giorno del mese di, gli enti territoriali seguenti (di seguito unitariamente considerati e per brevità definiti “comuni” e/o “parti”)

il Comune di ADRO, con sede in Via Tullio Dandolo, 55 (Provincia di Brescia), codice fiscale 82000850170, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di CAPRIOLO, con sede in Via Vittorio Emanuele, 21 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00635680176, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., la/il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di CAZZAGO SAN MARTINO, con sede in Via Carso, 22 (Provincia di Brescia), codice fiscale 82001930179, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di CELLATICA, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 9 (Provincia di Brescia), codice fiscale 80018310179, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di COCCAGLIO, con sede in Viale G. Matteotti, 10 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00821390176, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di COLOGNE, con sede in Piazza G. Garibaldi, 20 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00625410170, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di CORTE FRANCA, con sede in Piazza di Franciacorta, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00789430170, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di ERBUSCO, con sede in Via G.Verdi, 53 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00759960172, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di GUSSAGO, con sede in Via Peracchia, 3 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00945980175, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di ISEO, con sede in Piazza G. Garibaldi, 10 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00451300172, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), Sig., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di MONTICELLI BRUSATI, con sede in Via delle Valle, 2 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00841590177, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di OME, con sede in Piazza A.Moro, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00841600174, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di PADERNO FRANCIACORTA, con sede in Via E.Toselli, 7 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00454430174, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.ra*, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di PARATICO, con sede in Via Risorgimento, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 80016190177, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di PASSIRANO, con sede in Via Garibaldi, 2 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00455600171, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di PROVAGLIO D'ISEO, con sede in Via Martiri della Libertà, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00813320173, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di RODENGO SAIANO, con sede in Piazza Vighenzi, 1 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00632150173, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

il Comune di ROVATO, con sede in Via Lamarmora, 5 (Provincia di Brescia), codice fiscale 00450610175, qui rappresentato dal Sindaco (o suo delegato), *Sig.*....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

richiamati:

- l'articolo 15 (*accordi fra pubbliche amministrazioni*) della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 30 (*convenzioni*) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

premesse che:

- il territorio della Franciacorta si caratterizza per una forte identità storica, culturale e ambientale;
- sono molteplici i soggetti che concorrono allo sviluppo della Franciacorta ma, talvolta, slegati nelle logiche, nei progetti e nei processi;
- la Franciacorta vive, come molti territori, una congiuntura economica piuttosto difficile sul piano strutturale, che aumenta l'incertezza sul futuro;
- l'area ha molte potenzialità inespresse che potrebbero proiettarla su scenari nazionali e internazionali di sviluppo.
- i Comuni della Franciacorta hanno già condiviso un percorso propedeutico dal titolo "*Studio di fattibilità Terre della Franciacorta*", finalizzato all'avvio del Piano strategico per lo

sviluppo socio-economico e culturale del territorio della *Franciacorta*, illustrato al territorio il 29 ottobre 2011;

- tale percorso, regolato da un apposito Protocollo d'Intesa, è stato coordinato dalla Fondazione Cogeme Onlus, partecipato da partner pubblico-privati ed elaborato secondo un'inedita metodologia di lavoro sviluppata dallo Studio Agorà;
- i Comuni qui rappresentati, territorialmente contigui, intendono proseguire questo percorso secondo un'idea condivisa di sviluppo socio-economico, grazie a un Piano strategico fondato su una strategia che valorizzi l'identità del territorio e costituendo un tavolo di regia a disposizione di tutti coloro che concorrono allo sviluppo della Franciacorta;

ritenuto che:

- le attività in collaborazione e in gestione associata tra più enti locali, producano sinergie positive, economie di scala e che abbattano i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa;
- le amministrazioni in elenco sono addivenute alla formulazione del presente accordo di collaborazione;

Tutto ciò richiamato e premesso, i comuni di cui sopra convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – richiami e premesse

1. I comuni approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente accordo di collaborazione.

Articolo 2 – oggetto e finalità

1. Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun comune e del territorio che questo rappresenta, le parti stipulano il presente al fine di promuovere in Franciacorta:

- a) un'idea condivisa di sviluppo socio-economico che sia caratterizzato da un miglioramento della qualità della vita e dalla competitività, nell'ambito di scelte politiche e modalità di attuazione sostenibili e durevoli;
- b) una strategia che valorizzi l'identità del territorio, le sue peculiarità e ne indichi alcune linee-guida;
- c) un tavolo di regia tra tutti coloro che concorrono al suo sviluppo, sia pubblici che privati, intorno al quale definire insieme un'idea forte, ambiziosa, alta, per guardare lontano e nella stessa direzione.

2. I Comuni intendono implementare un vero e proprio “*sistema Franciacorta*” per definire in modo più nitido l'identità del territorio e le direttrici del suo sviluppo, rendere più coerenti gli obiettivi di sviluppo e le scelte attuative, connettere la Franciacorta ad altri territori anche a livello internazionale, migliorare la capacità di attrarre investimenti, intercettare finanziamenti come “*sistema territoriale*”.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun comune e dei territori che questo rappresenta, le parti intendono attivarsi per redigere un *piano strategico di area vasta* per la Franciacorta.

4. Le parti danno atto che le attività in collaborazione e in gestione associata, in ogni caso, permettono di realizzare sinergie positive, economie di scala, abbattere i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

Articolo 3 – durata

1. Il presente accordo di collaborazione vincola le parti fino al giorno 18 giugno 2022 senza possibilità di rinnovo o proroga tacita.

Articolo 4 – scioglimento e recesso unilaterale

1. Le parti possono sempre sciogliere il presente per mutuo consenso espresso dai rispettivi organi consiliari.
2. Ciascun comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente previa deliberazione in tal senso del proprio consiglio comunale e successiva comunicazione, della stessa deliberazione, a tutti gli altri comuni.
3. La deliberazione di recesso unilaterale deve essere assunta, comunicata e ricevuta da tutti gli altri comuni entro il 31 marzo. Diviene efficace, e di conseguenza cessano i vincoli derivanti dal presente per il comune che recede, il 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 5 – esclusione del comune capo-convenzione

1. Le parti escludono l'individuazione di un comune capo-convenzione, ovvero di un comune leader dell'accordo di collaborazione.

Articolo 6 – ufficio unico sovracomunale

1. Al fine di attuare in collaborazione e associazione le finalità e le attività di cui all'articolo 2, i comuni costituiscono l'ufficio unico sovracomunale.
2. L'ufficio unico sovracomunale ha sede presso il comune del presidente.

Articolo 7 – strutture di indirizzo dell'ufficio unico

1. Le strutture sovracomunali che indirizzano l'attività dell'ufficio unico sovracomunale sono: la conferenza dei comuni ed il presidente.
2. La conferenza dei comuni può istituire un comitato esecutivo composto dal Presidente e da cinque componenti tra i quali la conferenza individua il vicepresidente.
3. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010), la partecipazione ai lavori delle strutture sovracomunali è a titolo onorifico e non dà diritto a indennità o gettoni.

Articolo 8 – conferenza dei comuni

1. La conferenza dei comuni esprime gli indirizzi politici per lo svolgimento in collaborazione delle attività di cui all'articolo 2.
2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che aderiscono al presente. Ciascun sindaco può sempre delegare un assessore o un consigliere del proprio comune, a partecipare alle riunioni della conferenza.
3. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno. Convocata dal presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei comuni.
4. Le deliberazioni della conferenza sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti.
5. Redige il sommario verbale dei lavori il sindaco designato all'inizio della seduta dal presidente.

Articolo 9 – presidente

1. Il presidente persegue le finalità di cui all'articolo 2, attua gli indirizzi politici espressi dalla conferenza e, per dette finalità, rappresenta i comuni nei rapporti con i terzi.
2. La conferenza dei comuni elegge il presidente a maggioranza dei propri componenti. Il presidente dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.
3. Può assumere la carica di Presidente:
 - un sindaco appartenente alla conferenza dei comuni;
 - un assessore o consigliere.
4. In caso di decadenza dalla carica elettiva per qualsiasi ragione (fine mandato, dimissioni o qualsiasi altra causa) del Presidente lo stesso decade dalla carica e subentra il Vicepresidente, il quale avrà il compito di convocare la conferenza di comuni per la nomina del nuovo Presidente entro 60 giorni.

5. Nel caso di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, il sindaco più anziano della conferenza dei comuni convoca entro 30 giorni la conferenza stessa per eleggere il nuovo Presidente.
6. Il Presidente convoca e dirige i lavori della conferenza.
4. Qualora sia istituito dalla conferenza, il presidente convoca e dirige i lavori del comitato esecutivo. In caso di decadenza del Presidente il Vicepresidente convoca e dirige i lavori del comitato esecutivo.

Articolo 10 – comitato esecutivo e vicepresidente

1. Come indicato all'art. 7 la conferenza dei comuni può istituire un comitato esecutivo composto da cinque componenti e dal presidente. All'interno del comitato esecutivo, la conferenza individua un vicepresidente.
2. Può assumere la carica di membro del comitato esecutivo:
- un sindaco appartenente alla conferenza dei sindaci;
 - un assessore o consigliere.
3. Il comitato dura in carica 1 anno.
4. Il comitato esecutivo collabora con il presidente per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 e per attuare gli indirizzi espressi dalla conferenza.
5. Il comitato è validamente riunito alla presenza di almeno tre componenti. Delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Redige il sommario verbale dei lavori del comitato esecutivo il componente designato all'inizio della seduta dal presidente.
7. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 11 – risorse umane

1. Le attività in collaborazione tra i Comuni sono svolte attraverso l'opera del personale dipendente del comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale.
2. Non è previsto alcun rimborso per costi di personale essendo previsto un impegno minimo.

Articolo 12 – risorse strumentali

1. La gestione associata è svolta utilizzando le risorse strumentali (computers, fotocopiatori, ecc.) del comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale ovvero messe a disposizione da altri comuni aderenti, che permangono nella proprietà degli stessi.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa del presente, le risorse strumentali eventualmente conferite rientreranno nella piena disponibilità degli enti proprietari.
3. Altre risorse strumentali possono essere acquistate previa decisione della conferenza. Nel caso, i costi di acquisto sono suddivisi in parti uguali tra i comuni. L'acquisto viene fatto dal Comune ove ha sede l'ufficio unico sovracomunale.
4. In caso di scioglimento del presente, le risorse strumentali eventualmente acquistate ai sensi del comma precedente, sono acquisite al patrimonio del comune che ne faccia richiesta. Questo riconoscerà agli altri comuni, in parti uguali, la quota della spesa originariamente sostenuta per l'acquisto, al netto degli ammortamenti economici quinquennali maturati.
5. La conferenza può sempre decidere di derogare al criterio di cui al precedente punto 4 mediante accordi differenti.

Articolo 13 – costi per risorse umane e strumentali

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 del precedente articolo 12, non sono previsti costi per risorse umane e/o strumentali.

Articolo 14 – Accordi operativi

1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra esigenza operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa alla conferenza dei comuni.

Articolo 15 - Controversie

1.L'attuazione dell'accordo ed i rapporti tra i comuni si sviluppano ispirandosi ai principi della leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).

2.Qualora l'attuazione o l'interpretazione del presente o la gestione associata diano luogo a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente in seno alla conferenza dei comuni. Quando non sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro unico scelto dalla conferenza tra esperti di diritto amministrativo.